



COMUNE di NONIO

Provincia del V.C.O.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2018**

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta e seguenti, nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PIRALLI PIERUGO - Sindaco	Sì
2. DELMESTRO MORENO - Consigliere	Sì
3. DEL NEGRO LEONARDO - Consigliere	Sì
4. CERUTTI MAURIZIO - Consigliere	Sì
5. CAVESTRI GRAZIELLA - Consigliere	Sì
6. PIANA SAMUEL - Consigliere	No
7. BORGIALLI GIANPAOLO - Consigliere	Sì
8. FROVA LUCIANO - Consigliere	Sì
9. PIAZZA ALDO - Consigliere	No
10. PALUMBO IVAN - Consigliere	No
11. PICCOLI PIERANGELO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott. Mornico Patrizio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PIRALLI PIERUGO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; 54/2013, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n. 133 coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i; l'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014 n. 13; la legge 23 dicembre 2015 n. 190 (legge di stabilità 2015); la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/1992 e dell'art. 1 commi 161/170 della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dalla sopra citata normativa;

VISTO l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria” approvato con atto Consiglio Comunale n. 9 del 17.07.2014 con particolare riferimento alle norme integrative e complementari dell'impianto tariffario del tributo;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RILEVATO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. n. 147/2013) ha modificato i criteri di applicazione dell'imposta disponendo, in particolare:

- 1) ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettere a e b), l'esclusione da imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201);
- 2) ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettera b), l'esclusione da imposta, in quanto ex lege assimilate ad abitazione principale, per a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

3) la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 707 lettera c);

4) la modifica della detrazione per l'abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta (art. 1 comma 707 lettera d);

RILEVATO che l'art. 13 commi 6, 7 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

ALIQUOTA DI BASE:

- 0,76 per cento aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:

-0,4 per cento aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

RILEVATO CHE la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha chiarito che: *“Il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie”* nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;

RILEVATO CHE a norma dell' art. 10 Regolamento Comunale si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

-l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

-l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

DATO ATTO che a norma dell'art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” che all'articolo 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto per il versamento dell'I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota standard di cui all'art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i medesimi immobili (articolo 1 comma 380 lettere f e g);

VISTO l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 (art.5 comma 11) con il quale il termine di approvazione del Bilancio 2017 è stato prorogato al 31.03.2017;

VISTO l'art. 193 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri i bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 Settembre;

VISTO l'art. 13 comma 13 bis D.L. 201/2011 il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del*

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n.28 del 26.10.2017 relativa alle aliquote dell'IMU 2018;

VISTO l'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei tributi locali e delle addizionali rispetto ai livelli stabiliti per l'anno 2015, tenuto conto che il blocco non si applica alla TARI e agli enti locali che deliberano il dissesto e il pre – dissesto ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2018 le aliquote dell'IMU dell'anno precedente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il D.Lgs 118/2011;

Proceduto a votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco – Presidente:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
N. 8	N. 0	N. 8	N. 8	N. 0

DELIBERA

1) Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria come segue, confermandole quindi rispetto all'anno precedente:

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto **10,5 PER MILLE**

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (SOLO A1 –A8 –A9) **4,0 PER MILLE**

**FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
ESENTI**

TERRENI AGRICOLI

ESENTI

AREE FABBRICABILI

7,6 PER MILLE

2) di dare atto che dal 2018 l'IMU non è dovuta per:

-l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

-l'unità immobiliare concessa in comodato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2018;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

Successivamente, su proposta del Sindaco - Presidente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto a votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco – Presidente:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
N. 8	N. 0	N. 8	N. 8	N. 0

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo connesso al bilancio di previsione per il triennio 2018/2019/2020, in approvazione in questa stessa seduta.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : PIRALLI PIERUGO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Mornico Patrizio

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Piralli Pierugo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Maria Grazia Valenti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.: *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/01/2018 al 01/02/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li 17/01/2018

Il Segretario Comunale
F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-dic-2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Nonio, li 17/01/2018

Il Segretario Comunale
F.to :

